



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 32/11/CIR

**ATTO DI INDIRIZZO AI SENSI DELL' ARTICOLO 18, COMMA 2
E DELL'ARTICOLO 22, COMMA 4-BIS, ALLEGATO A, DELLA DELIBERA
173/07/CONS IN TEMA DI CONTESTAZIONE DELLE SOMME ADDEBITATE
A TITOLO DI IVA SULLE SPESE DI SPEDIZIONE FATTURE**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 6 aprile 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo del 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*", ed in particolare l'articolo 84;


VISTO il regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni, approvato con delibera n. 53/99 del 28 aprile 1999, pubblicata sulla Gazzette Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 maggio 1999, n. 119;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante "*Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti*";

VISTA la delibera n.502/08/CONS del 29 luglio 2008, recante "*Modifiche al Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori e utenti di cui alla Delibera 173/07/CONS*";







Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n.316/09/CONS del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n.479/09/CONS del 14 settembre 2009, recante “*Modifiche al Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti di cui alla delibera 173/07/CONS*”, ed in particolare l’articolo 1, comma 14;

VISTA la nota del 21 gennaio 2011 con la quale il Co.re.com. Umbria ha richiesto all’Autorità l’emanazione di un atto di indirizzo sull’orientamento da adottare nella definizione della controversia tra la Sig.ra Alessandra Solazzi e la società Telecom Italia S.p.A., avente ad oggetto la contestazione delle somme addebitate a titolo di IVA su spese di spedizione fatture;

RITENUTO che la questione sollevata soddisfa entrambi i requisiti regolamentari prescritti per azionare il potere di indirizzo dell’Autorità: in particolare, quest’ultima non si è mai pronunciata su istanze aventi ad oggetto la contestazione degli importi addebitati a titolo di IVA sulle spese di spedizione della fattura; e tale questione, seppure riguardante importi di modesta entità economica, riveste un’eccezionale rilevanza, in virtù dell’impatto generalizzato che la decisione adottata in merito potrà avere su eventuali future controversie di analogo contenuto;

VISTA la proposta della Direzione Tutela dei Consumatori;

UDITA la relazione del Commissario Roberto Napoli, relatore ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento;

ADOTTA

il seguente Atto di indirizzo:

I. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA

La controversia da cui trae origine il presente atto di indirizzo attiene alla legittimità della richiesta di rimborso dell’IVA pagata sulle spese di spedizione delle fatture emesse dall’operatore telefonico. In particolare, l’utente contesta che le spese di spedizione della fattura siano considerate dall’operatore tra le voci di costo che concorrono a formare la base imponibile per il calcolo dell’Iva (20%).

La problematica in esame investe, per sua natura, l’analisi della normativa di carattere fiscale di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, recante l’“*Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto*”, e, segnatamente, le disposizioni in ordine alla determinazione della somme che







Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

costituiscono la base imponibile e alla individuazione dei casi di esclusione dal relativo computo.

Di recente, è intervenuta la Corte di Cassazione (sentenza n. 3532 del 13 febbraio 2009), la quale, pronunciata in ordine alla legittimità della clausola contrattuale concernente l'addebito in bolletta delle spese di spedizione della fattura, per mancato contrasto con l'art. 21, comma 8, D.P.R. n. 633/1973, ha poi rilevato che, laddove le parti prevedano come forma di consegna della fattura la sua spedizione, le relative spese sono a carico dell'utente; tali costi vengono, dunque, solo anticipati dal gestore e devono essere esclusi da quelli che concorrono a formare la base imponibile, ai sensi dell'articolo 15 n. 3 della citata legge IVA. Tale ultima disposizione esclude infatti dalla base imponibile *"le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte"*.

II LA COMPETENZA DELL'AUTORITÀ IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA IN ESAME

L'esame dell'istanza di rimborso delle somme versate a titolo di IVA sulle spese di spedizione delle fatture richiede l'accertamento della conformità della decisione dell'operatore di includere le suddette spese per il calcolo dell'aliquota IVA alla disciplina stabilita dal Legislatore tributario in ordine alla determinazione della base imponibile.

Occorre, a questo punto, soffermarsi sull'ampiezza del sindacato di quest'Autorità nella definizione delle controversie tra operatori ed utenti; e ciò al fine di verificare se tale sindacato possa estendersi sino a ricomprendere la cognizione della questione in esame.

A tal proposito è opportuno prendere le mosse dal dettato dell'art. 2, comma 1, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, adottato dall'Autorità con delibera n. 173/07/CONS, ove si legge: *"Ai sensi dell'articolo 1, commi 11 e 12, della Legge, sono rimesse alla competenza dell'Autorità le controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi"*.

Dalla lettura della citata norma si evince chiaramente che le controversie da ricondurre nella sfera di competenza dell'Autorità sono, oltre naturalmente a quelle aventi ad oggetto diritti ed obblighi direttamente derivanti da specifiche norme in materia di comunicazione elettronica, anche quelle concernenti la violazione di diritti che siano comunque riconducibili al rapporto contrattuale tra le parti. Sono invece escluse dalla sfera di competenza dell'Autorità quelle controversie relative a diritti che non sono espressamente presi in considerazione dalla normativa di stretto riferimento, né risultano indirettamente "protetti" dall'accordo contrattuale *inter partes* (poiché disciplinati in via esclusiva da fonti normative specifiche, del tutto estranee al settore delle comunicazioni elettroniche).





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ne consegue, pertanto, che l'accertamento di competenza di questa Autorità può vertere esclusivamente sugli aspetti del rapporto contrattuale riconducibili al corretto adempimento della prestazione di servizi o fornitura di beni da parte dell'operatore di comunicazioni elettroniche e del corrispettivo versato dall'utente finale a fronte della fruizione del servizio o del bene stesso; di converso, il sindacato di quest'Autorità non potrà investire aspetti del rapporto contrattuale che non attengono nemmeno indirettamente alla fornitura del servizio di comunicazione elettronica, ma concernono aspetti di natura tributaria, quali, per l'appunto, quelli relativi all'assoggettamento all'aliquota IVA delle somme imputate a titolo di spese di spedizione delle fatture.

Il computo della base imponibile dell'aliquota IVA, come innanzi già esposto, è disciplinato direttamente ed in via esclusiva dal Legislatore; alcun riferimento a tale profilo è invece rinvenibile nella normativa di settore dell'Autorità, né nelle condizioni generali di abbonamento applicate dall'operatore nell'erogazione del servizio di comunicazioni elettroniche.

Ne consegue, pertanto, che una pronuncia decisoria in ordine all'*an debeatur* per determinare se, e a che titolo, l'imposta è dovuta, potrà intervenire solo da parte della competente autorità giudiziaria

III CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, deve concludersi che la fattispecie *de qua* non possa essere inquadrata tra quelle rimesse alla competenza di questa Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge n. 249/97 in combinato disposto con l'articolo 2 del Regolamento approvato con delibera n. 173/07/CONS.

Pertanto, l'istanza di definizione della controversia in questione va ritenuta inammissibile, fatta salva la possibilità per l'utente di adire l'autorità giudiziaria competente.

Il presente atto di indirizzo è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it.

Napoli 6 aprile 2011

IL COMMISSARIO RELATORE
Roberto Napoli

Per visto di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

La presente copia è conforme all'originale
composto complessivamente da numero 4 #
(Quattro #) pagine,
progressivamente numerate da pag. 1
a pag. 4



